

Convenzione per l'attuazione del programma “Dottorato InPa”

tra

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, con sede in Roma 00136, in Via Damiano Chiesa, 24, c.f_97113870584, rappresentato da **Antonio SANGERMANO** ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato, per la sua carica di seguito denominata come **Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità**;

e

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TRE, codice fiscale 04400441004, con sede in Roma 00154, Via Ostiense n. 133, in persona del Rettore Prof. Massimiliano FIORUCCI, per la sua carica ed agli effetti del presente atto ivi domiciliato, di seguito denominata “Roma Tre”;

Il Ministero della Giustizia e l'Università degli Studi di Roma Tre di seguito anche congiuntamente indicate come le “Parti”, singolarmente la “Parte”

VISTO

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ed in particolare l'art. 2 che ha previsto che le Amministrazioni pubbliche possano attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di diplomati e di studenti universitari, attraverso contratti di apprendistato, anche nelle more della definizione della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226;

il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per le politiche giovanili del 23 marzo 2022, finalizzato a individuare “*le modalità attuative con cui, nelle more dell'attuazione della previsione di cui all'art. 47, comma 6, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le amministrazioni pubbliche possono attivare specifici progetti di formazione e lavoro per l'acquisizione, attraverso contratti di apprendistato anche nelle more della disciplina dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, di competenze di base e trasversali, nonché per l'orientamento professionale di studenti universitari*” (art. 1, comma 1) ed in particolare l'art. 3, comma 1, del citato decreto interministeriale del 23 marzo 2022, che istituisce il Programma «Dottorati InPA» (d'ora in poi Programma) con l'obiettivo di “*attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca*”;

il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica pro tempore, prot. n. 52832453 del 31 maggio 2024, con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico relativo ai programmi «Tirocini InPA» e «Dottorati InPA», in attuazione della prima fase applicativa e di sperimentazione, di cui all'articolo 1, comma 3, del D.M. 23 marzo 2022;

il decreto del Capo del Dipartimento della funzione pubblica, prot. n. 60759423 del 25 agosto 2025, con il quale, in virtù dei positivi risultati conseguiti attraverso la sperimentazione, l'adesione ai programmi «Tirocini InPA» e «Dottorati InPA» è stata estesa a tutte le amministrazioni, centrali e locali, di cui all'art 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

l'avviso pubblico per l'adesione al Programma «Dottorati InPA» - Edizione 2026 da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 ai fini dell'attivazione di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca.

che l'articolo 2, comma 1, del menzionato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 prevede l'istituzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica, con una dotazione pari a euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2022;

che l'art. 3, comma 7, del decreto interministeriale del 23 marzo 2022, prevede quale limite di finanziamento annuo l'importo di euro 600.000 per il Programma "Dottorato InPA";

che l'art. 4 del citato decreto ministeriale del 23 marzo 2022 secondo cui *“agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 394 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari»”*;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027, con particolare riferimento all'assegnazione di risorse al C.d.R. 6 "Funzione Pubblica";

la disponibilità del capitolo 394 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2026 rubricato *“Fondo per promuovere esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella pubblica amministrazione e contratti di apprendistato anche per studenti universitari”*, pari a euro 1.893.400,00;

CONSIDERATO CHE

che l'art. 4, comma 1, lett. d) dell'Avviso pubblico per l'adesione al Programma «Dottorati InPA» - Edizione 2026 – del Dipartimento della funzione pubblica prevede, tra gli altri, come requisito di ammissibilità del progetto formativo, la *“stipula di specifico protocollo con Università statali e non statali, riconosciute dal Ministero dell'Università e della ricerca, i cui corsi di dottorato siano già stati accreditati, ai sensi del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati in vigore”*;

che con il citato avviso pubblico, le amministrazioni interessate sono invitate ad aderire al Programma attraverso la presentazione dei progetti formativi relativi ai dottorati di ricerca, inerenti alle competenze dell'amministrazione proponente e riconducibili agli ambiti di intervento promossi dal PNRR, previa stipula di specifici protocolli o convenzioni con gli atenei

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1– Premesse

Le premesse, insieme agli atti e ai documenti richiamati, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Finalità e oggetto della Convenzione

1. Le Parti intendono instaurare una collaborazione finalizzata allo sviluppo di un progetto di alta formazione e ricerca (di seguito “Progetto formativo”), coerente con le finalità del programma «Dottorati InPA», che prevede la stipula di un contratto di apprendistato per l’alta formazione e la ricerca, finalizzato al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, all’acquisizione di competenze specialistiche e all’orientamento professionale verso la pubblica amministrazione.

2. Il Progetto formativo riguarda i profili giuridici relativi alla promozione, alla diffusione e alla valorizzazione della giustizia riparativa sul territorio nazionale, con particolare riguardo ai rapporti tra programmi di giustizia riparativa, procedimento penale ed esecuzione penale, nonché ai profili organizzativi e amministrativi inerenti al funzionamento della rete nazionale dei Centri per la giustizia riparativa e all’effettiva ed uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sul territorio nazionale.

3. Il Progetto formativo mira a fornire ai dottorandi competenze specialistiche in materia di giustizia riparativa, attraverso l’approfondimento dei profili processuali, organizzativi e amministrativi della disciplina, della sua evoluzione normativa e della sua attuazione nell’ambito del sistema giudiziario italiano, anche alla luce delle fonti europee e sovranazionali. In tale prospettiva, il percorso formativo consentirà di acquisire competenze metodologiche nell’analisi della legislazione, della giurisprudenza, delle prassi applicative e dei dati empirici relativi al funzionamento dei programmi di giustizia riparativa, sviluppando capacità di ricerca idonee a supportare l’elaborazione di linee guida, protocolli operativi e strumenti di monitoraggio delle politiche pubbliche.

La formazione si articolerà su due livelli: 1) preparazione giuridica generale, finalizzata a consolidare il metodo della ricerca scientifica e il dialogo tra i diversi settori del diritto pubblico, soprattutto nel primo anno di corso; 2) formazione specialistica, dedicata allo studio dei profili processualpenalistici della giustizia riparativa e delle relative implicazioni istituzionali, organizzative e applicative, prevista nel secondo e terzo anno di corso.

4. Il Progetto formativo sarà sviluppato nell’ambito del Dottorato di ricerca dell’Università degli Studi Roma Tre, con particolare riferimento ai settori dell’esperienza giuridica riconducibili all’ambito pubblicistico: costituzionalistico, processualpenalistico, internazionalistico ed europeo, nella prospettiva di un’analisi interdisciplinare dei modelli di amministrazione della giustizia.

Il percorso di ricerca promuove, inoltre, l’internazionalizzazione mediante accordi di collaborazione scientifica con Università e centri di ricerca italiani e stranieri, favorendo lo studio comparato dei modelli di giustizia riparativa e delle più recenti evoluzioni del processo penale.

5. Le risorse destinate alla retribuzione dei contratti di apprendistato sono pari a 30.000 euro lordi annui per ciascun apprendista, comprensivi degli oneri riflessi, per l’intera durata triennale dei progetti formativi, coincidente con quella dei dottorati. Al termine del triennio di formazione dottorale, il contratto di apprendistato con l’amministrazione si intende automaticamente risolto,

senza che il dottore di ricerca possa vantare pretese relative a ulteriori compensi o aspettative di instaurazione di futuri rapporti lavorativi.

6. Eventuali proroghe o sospensioni del dottorato in corso, finalizzate comunque al completamento del percorso mediante la consegna della tesi, non producono effetti sulla già intervenuta risoluzione del contratto di apprendistato.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a rispettare i criteri e le modalità di selezione dei destinatari del Programma «Dottorati InPA», come stabiliti dall'art. 7 dell'Avviso pubblico – Edizione 2026, ai sensi del quale i candidati che partecipano alle procedure selettive per l'accesso al dottorato devono:

a) avere la cittadinanza italiana o quella di uno degli Stati membri dell'UE o essere stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;

b) avere un'età non superiore ai 29 anni;

c) essere in possesso di una laurea magistrale o titolo equipollente, con votazione non inferiore a 105/110;

d) essere iscritti al portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri <http://www.inpa.gov.it>

I menzionati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per l'inoltro della domanda di partecipazione.

2. Le procedure di selezione dei beneficiari dei contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca saranno condotte dall'Università in collaborazione con il Ministero della Giustizia, che parteciperà alla commissione di selezione tramite un proprio rappresentante. Tali attività saranno avviate soltanto dopo la comunicazione di approvazione del progetto formativo presentato, da parte del Dipartimento della funzione pubblica. L'immatricolazione del candidato selezionato da parte dell'Università è subordinata alla stipula effettiva del contratto di apprendistato con l'Amministrazione.

3. L'ammissione al Programma Dottorati InPA e la stipula del contratto di apprendistato da parte del Ministero della Giustizia sono subordinate al superamento delle prove di ammissione al corso di dottorato presso l'Università degli Studi Roma Tre.

4. A fronte di una rinuncia a un posto di dottorato prima dell'avvio del percorso dottorale, l'Università potrà avviare una procedura di subentro in favore del candidato nella posizione immediatamente successiva al vincitore in graduatoria. La procedura di subentro non potrà essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento del dottorato. In tal caso, la rinuncia comporta la risoluzione automatica del contratto di apprendistato.

5. L'Università degli Studi di Roma Tre comunica al Ministero della Giustizia il nominativo, o i nominativi, del dottorando o dei dottorandi selezionati, nonché la data di avvio del Programma «Dottorati InPA».

6. Il Ministero della Giustizia, per l'intera durata del contratto di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca e nel rispetto dei vincoli contrattuali relativi all'organizzazione e all'orario di lavoro, si impegna a realizzare le attività didattiche previste dal Piano Formativo Individuale. Il Ministero si impegna altresì a favorire la partecipazione dell'apprendista alle attività didattiche e di ricerca, nonché lo svolgimento dei relativi adempimenti. L'apprendista, per tutta la durata del percorso

formativo, è tenuto al rispetto dell'orario di lavoro e di ogni altro obbligo derivante dal contratto, conformemente alle disposizioni, anche organizzative, vigenti presso il Ministero della Giustizia.

7. La durata e le modalità di svolgimento della formazione a carico del Ministero della Giustizia, comprese quelle di carattere temporale, sono definite nel contratto individuale di lavoro stipulato con il dottorando/apprendista.

8. La formazione interna all'Amministrazione deve corrispondere ad almeno il 40% del monte ore annuo previsto dal progetto formativo, mentre la formazione esterna, svolta presso l'Università di iscrizione del dottorando/apprendista, non può superare il 60% dell'orario ordinamentale.

9. Le Parti si impegnano ad assicurare al dottorando/apprendista le tutele assicurative previste per i lavoratori, comprese la copertura contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e la copertura per responsabilità civile mediante polizze stipulate con compagnie assicurative operanti nel settore. Le modalità di attuazione e l'eventuale ripartizione degli oneri saranno definite con successivo accordo tra le Parti, previa consultazione dell'INAIL.

10. In caso di infortunio verificatosi durante lo svolgimento delle attività formative nell'ambito del dottorato, l'Ateneo si impegna a comunicarne tempestivamente l'evento all'Amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, ai fini della denuncia all'ente competente (INAIL). L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità derivante dall'omessa o tardiva comunicazione dell'evento infortunistico oltre i termini stabiliti dalla normativa vigente.

11. In caso di infortunio verificatosi durante il periodo di permanenza presso l'Amministrazione, quest'ultima si impegna a darne tempestiva comunicazione all'ente competente (INAIL), nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente, informandone contestualmente l'Università.

12. Le Parti garantiscono all'apprendista la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurando altresì l'applicazione delle misure di prevenzione dei rischi già adottate presso l'ente.

13. Le Parti si impegnano inoltre a collaborare alla predisposizione delle relazioni necessarie al corretto monitoraggio dell'iniziativa, secondo quanto previsto dall'art. 9 dell'avviso pubblico.

Articolo 4 – Gestione dei «Dottorati InPA» ed erogazione del finanziamento

1. Il Ministero della Giustizia, d'intesa con l'Università degli Studi di Roma Tre, entro il 1° dicembre 2026, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica la graduatoria del dottorando selezionato, l'atto di approvazione della medesima graduatoria, il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sottoscritto e il piano formativo individuale redatto ai sensi del DM 12 ottobre 2015. Il contratto di apprendistato deve contenere il consenso al trattamento dei dati da parte del Dipartimento della funzione pubblica, che li utilizzerà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

2. La trasmissione dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo_dfp@mailbox.governo.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Selezione dei dottorandi e contratto di apprendistato relativa ai «Dottorati InPA» - Edizione 2026. La trasmissione dovrà essere indirizzata a: Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze.

3. La gestione finanziaria dei dottorati è affidata al Ministero della Giustizia. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvio del contratto di apprendistato, il Ministero della Giustizia, d'intesa con l'Università, trasmette al Dipartimento della funzione pubblica un'attestazione di regolare avvio delle attività e comunica il nominativo dell'apprendista, le date di inizio e di fine del contratto di apprendistato, l'IBAN e il codice identificativo dell'Amministrazione. Tale trasmissione dovrà essere effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo_dfp@mailbox.governo.it. L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: Richiesta pagamento degli apprendisti relativa ai «Dottorati InPa» - Edizione 2026. La trasmissione dovrà essere indirizzata a: Ufficio per l'innovazione amministrativa, la formazione e lo sviluppo delle competenze.

4. Il Dipartimento della funzione pubblica, mediante decreto di liquidazione e nei limiti delle somme già ammesse a finanziamento, dispone il trasferimento delle somme alle Amministrazioni, per un importo pari al costo dell'apprendistato, secondo la quantificazione di cui all'art. 3, comma 4, del presente Avviso (pari a euro 90.000,00).

5. Il Ministero della Giustizia si impegna a corrispondere all'apprendista la retribuzione con cadenza mensile e a garantirgli tutti i diritti previsti dalla normativa vigente in materia di contratti di apprendistato per l'alta formazione e la ricerca (d.lgs. n. 81/2015), previa verifica dell'avanzamento delle attività formative e di apprendimento anche da parte dell'Ateneo, secondo quanto stabilito nelle convenzioni o nei protocolli sottoscritti tra Ateneo e Amministrazione.

6. Ogni variazione relativa ai contratti di apprendistato attivati (quali sospensione, rinuncia o altre modifiche) deve essere tempestivamente comunicata dall'Amministrazione all'Ateneo e viceversa, e successivamente al Dipartimento della funzione pubblica.

Articolo 5 – Concorso di ammissione

1. Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, allo svolgimento del corso di dottorato e agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento al Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca. La commissione è integrata da un docente designato dal Collegio dei docenti del dottorato, con specifiche competenze in relazione al tema della ricerca.

Articolo 6 – Risultati

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca derivanti dalle attività svolte dal dottorando nell'ambito della presente Convenzione è disciplinata dalle disposizioni di cui al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nonché dai regolamenti in materia di proprietà intellettuale delle Parti.

2. Su richiesta dell'Amministrazione, la tesi di dottorato, così come ogni altro elaborato destinato alla pubblicazione e derivante dalla collaborazione prevista dalla presente Convenzione, dovrà essere sottoposta alla stessa con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di diffusione o pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non contengano informazioni riservate di proprietà dell'Amministrazione, che quest'ultima non intende rendere pubbliche.

3. In virtù della presente Convenzione di collaborazione e tenuto conto del contributo sinergico delle Parti al perseguimento degli obiettivi ivi indicati, i documenti e i materiali prodotti nell'ambito delle attività previste riporteranno i loghi dei soggetti sottoscrittori della presente Convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti saranno raccolti e trattati presso l'Università per le finalità connesse alla gestione del progetto formativo. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della partecipazione al progetto stesso.
2. Ciascuna Parte dichiara di conformarsi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR") e, più in generale, a ogni altra normativa, nazionale e sovranazionale, in materia di protezione dei dati personali, vigente o successivamente intervenuta a modificare, integrare o sostituire l'attuale disciplina, nonché ai provvedimenti dell'Autorità Garante competente e alle linee guida adottate dall'European Data Protection Board.
3. L'informativa completa è allegata alla presente Convenzione (Allegato 1). Le Parti si impegnano a fornire rispettivamente copia dell'informativa ai tutor del progetto formativo.
4. I dati personali reciprocamente scambiati tra le Parti ai fini della stipula e sottoscrizione della presente Convenzione (ad esempio quelli riferiti al Rettore, al firmatario o al legale rappresentante) saranno trattati dalle medesime Parti nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 8 - Durata della Convenzione

1. In caso di mancata approvazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica del progetto formativo di cui all'Allegato A, la presente Convenzione perde efficacia sin dal momento della sua sottoscrizione. La Convenzione perde altresì efficacia nel caso di mancata stipula dei contratti di apprendistato per il mancato perfezionamento di presupposti ritenuti essenziali dalle Parti.
2. La presente Convenzione ha durata fino alla conclusione del Programma "Dottorato InPA" e, in ogni caso, non oltre la scadenza dei contratti individuali di lavoro.
3. L'eventuale recesso o la scadenza della Convenzione non producono effetti sui dottorati già avviati, i quali proseguiranno fino alla data di conclusione prevista.

Articolo 9 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Il Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile e di Comunità
Antonio Sangermano



ANTONIO
SANGERMANO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
10.09.2026 11:57:49
GMT+02:00